

LA VITTORIA DELLE TABELLE MILANESI

(ANTONELLO NEGRO)

SOMMARIO: 1. La liquidazione del danno biologico: le tabelle di legge. – 1.1. Le tabelle dei Tribunali. – 1.2. Le (vincenti) tabelle milanesi del 2009 e del 2011. – 2. La sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011. – 2.1. L'appellabilità delle sentenze che seguono un diverso criterio.

1. La liquidazione del danno biologico: le tabelle di legge.

Legislazione Cost. 32; c.c. 1226, 2043, 2056, 2059; d.lg. 23.02.2000, n. 38; l. 05.03.2001, n. 57; d.lg. 07.09.2005, n. 209; d.m. 27.05.2010, n. 46235.

Raramente il legislatore si è occupato di indicare i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Uno dei primi provvedimenti in materia è il d.lg. 23.02.2000, n. 38, relativo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali; in tale decreto – con il quale è stata anche fornita una prima definizione del danno biologico (inteso come la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale) – sono state indicate le modalità di liquidazione del pregiudizio psicofisico.

Successivamente, con il d.l. 23.03.2000, n. 70, seguito dalla l. 05.03.2001, n. 57, sono stati forniti criteri per la liquidazione del danno biologico derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

In detti provvedimenti normativi, tuttavia, il legislatore ha indicato soltanto gli importi per la monetizzazione dell'invalidità temporanea e delle invalidità permanenti comprese tra l'1% ed il 9% (le c.d. microinvalidità).

I citati provvedimenti sono stati superati con l'approvazione del codice delle assicurazioni (d.lg. 07.09.2005, n. 209) i cui articoli 138 e 139 hanno fornito non solo una nuova definizione del danno biologico – quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre

reddito – ma hanno indicato, altresì, i criteri per la liquidazione dello stesso (sempre limitatamente ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti).

L'art. 139 – relativo alle invalidità permanenti pari o inferiori al 9% – stabilisce, infatti, le seguenti misure:

«a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentoseptantaquattro virgola settantotto»

(art. 139 d.lg. 07.09.2005, n. 209).

Il citato sesto comma prevede:

«ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3»

(art. 139 d.lg. 07.09.2005, n. 209).

Gli importi risultanti dall'applicazione di tali principi sono stati aggiornati nel corso degli anni; nel 2010 (con il d.m. 27.05.2010, n. 46235) il primo punto di invalidità permanente è stato indicato con la somma di € 739,81 e per ogni giorno di inabilità assoluta (detta anche “totale”) è stata fissata la somma di € 43,16.

Teoricamente il legislatore si è anche preoccupato di indicare le modalità di calcolo del danno biologico da lesioni di non lieve entità (per le I.P. dal 10% al 100%), ma la tabella di liquidazione derivante dall'applicazione dell'art. 138 del codice delle assicurazioni non è stata ancora predisposta.

1.1. Le tabelle dei Tribunali.

Legislazione Cost. 32; c.c. 1226, 2043, 2056, 2059; d.lg. 07.09.2005, n. 209.

Bibliografia Negro 2011a – Negro 2011b.

Al di fuori dell'ambito di applicazione delle tabelle c.d. «di legge» (ovvero quelle inerenti i sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e limitate alle invalidità permanenti pari o inferiori al 9%) il danno biologico viene liquidato in forza delle tabelle utilizzate dai diversi Tribunali italiani (in applicazione della valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.).

Tra le tabelle più diffuse vi sono, senza dubbio, quelle c.d. milanesi, applicate – al maggio 2011 – da circa un centinaio di sedi giudiziarie (sulle quali torneremo a breve).

Altre sedi, tuttavia, hanno preferito adottare tabelle proprie.

Il Tribunale di Roma, ad esempio, ha seguito un diverso percorso e le ultime tabelle (aggiornate nel 2011) hanno riproposto il criterio già seguito nel 2009 ed aggiornato nel 2010 (per un approfondimento sul tema sia consentito il rimando a NEGRO 2011a, 345).

In dette tabelle il valore del primo punto di I.P. è stato quantificato in € 765,72 e non comprende il danno morale (per la liquidazione del quale il Tribunale di Roma ha introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni scaglione di dieci punti di I.P. con una base minima del 10% aumentabile o diminuibile fino ad un massimo del 50% a seconda del caso concreto, fatta salva la possibilità di una personalizzazione).

Il Tribunale della Capitale ha altresì indicato criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un congiunto (con particolare attenzione all'effettiva convivenza e comunanza di vita con la vittima, sempre fatta salva la possibilità di procedere ad una personalizzazione del danno).

Anche il Tribunale di Firenze utilizza proprie tabelle – adottate nel 2007 – per la liquidazione del danno biologico: il pregiudizio temporaneo viene liquidato con la somma di € 67,36 al giorno (se al 100%) e per il danno morale ed esistenziale il riferimento è un importo pari ad un terzo di quanto liquidato a titolo di danno biologico (con la possibilità di un ulteriore aumento a seconda del caso concreto).

Il medesimo Tribunale ha anche adottato una tabella orientativa per la liquidazione del danno non patrimoniale per morte o postumi invalidanti gravissimi di un congiunto.

Diverso ancora è il criterio seguito dal Tribunale di Genova che utilizza – ad oggi – le tabelle milanesi del 2008 non condividendo l'inclusione nel pun-

to del danno morale (scelta attuata dal Tribunale di Milano – in risposta alle sentenze di San Martino delle Sezioni Unite – con le tabelle del 2009 e del 2011).

Anche il Tribunale di Venezia ha elaborato tabelle proprie per la liquidazione del biologico (suddivise in 22 classi di percentuale di invalidità ed in 16 classi di età) ed ha precisato che i valori tabellari non sono espressivi soltanto del profilo statico, ma anche di quello relazionale di base, potendo dunque essere incrementati in funzione della specificità del caso trattato (con riferimento agli aspetti relazionali che trascendano i comuni riflessi negativi sulla possibilità di locomozione, sullo svolgimento di pratiche sportive o ricreative, ovvero in funzione della particolare incidenza sulla capacità lavorativa generica).

Per la liquidazione del danno morale il Tribunale di Venezia ha indicato una percentuale di incremento fino al 20% per le invalidità pari o inferiori al 9% di I.P. e fino al 100% per le ulteriori invalidità.

In particolare, nel caso di un danno non patrimoniale non strettamente legato al biologico, il Tribunale veneziano ha affermato che la liquidazione potrà avvenire indicativamente sulla base del rilievo della posizione soggettiva lesa, della gravità della lesione, dell'incidenza sulla dignità della persona e della natura della condotta del soggetto danneggiante, valorizzando l'intensità dell'elemento psichico, la finalità dell'agire e l'eventuale lucro conseguito.

Il Tribunale di Venezia ha anche indicato una tabella per la liquidazione del danno da perdita di un congiunto (con valori suscettibili di aumento fino al 100%).

Diversi, quindi, sono i criteri elaborati ed utilizzati, fino ad oggi, dai Tribunali italiani (senza contare il fatto che alcuni giudici impiegano tabelle o criteri differenti da quelli in uso presso la propria sede giudiziaria, facendo ricorso, talvolta, ad un criterio equitativo puro).

1.2. Le (vincenti) tabelle milanesi del 2009 e del 2011.

Legislazione Cost. 32; c.c. 1226, 2043, 2056, 2059; d.lg. 07.09.2005, n. 209.

Il criterio più utilizzato per la liquidazione del danno biologico, e dell'ulteriore danno non patrimoniale alla persona, sono – come accennato – le tabelle milanesi del 2009 (aggiornate nel 2011).

La novità sostanziale contenuta in dette tabelle – elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano – è la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.

I nuovi criteri adottati costituiscono una risposta alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, *www.personaedanno.it*) le quali hanno affermato che il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

L'Osservatorio milanese, quindi, ha proposto una liquidazione congiunta:

«del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale», sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di «dolore», «sofferenza soggettiva», in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico «standard», c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico, c.d. danno morale»
(Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano).

L'Osservatorio, al fine di individuare i valori monetari, ha fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, ed ha individuato una tabella di valori «medi», corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini «standardizzabili» in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva) con percentuali di aumento da utilizzarsi allorquando il caso concreto presenti:

«peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al «dito del pianista dilettante»), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti»
(Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano).

Per ciò che concerne le percentuali di aumento dei valori medi, l'Osservatorio ha previsto una percentuale ponderata (dall'1% al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10% al 34% di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35% al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%).

Il danno temporaneo (biologico e morale) viene liquidato congiuntamente mediante una forbice di valori – al fine di consentire l'adeguamento del

risarcimento alle caratteristiche del caso concreto – che va (dall’anno 2011 e per una I.T.T. del 100%) da un minimo di € 91,00 ad un massimo di € 136,00.

L’Osservatorio ha anche indicato i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (aggiornati nel 2011) secondo il seguente schema:

Danneggiati	Da	a
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del figlio per la morte di un genitore	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto	€ 154.350,00	€ 308.700,00
A favore del fratello per la morte di un fratello	€ 22.340,00	€ 134.040,00
A favore del nonno per la morte di un nipote	€ 22.340,00	€ 134.040,00

Dette tabelle – come vedremo nel paragrafo seguente – sono state indicate dalla Corte di Cassazione quale unico criterio di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale.

2. La sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011.

Legislazione Cost. 32; c.c. 1226, 2043, 2056, 2059; d.lg. 07.09.2005, n. 209.

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha indicato le tabelle milanesi quale «criterio base» per la liquidazione del danno alla persona.

Tra i motivi di ricorso vi era anche il fatto che la Corte di Appello di Bari – con la sentenza impugnata – si era discostata dai parametri di liquidazione del danno generalmente adottati presso l’Ufficio (ovvero le tabelle milanesi) in favore di un diverso criterio di calcolo (ossia il c.d. «punto unico nazionale» o «P.U.N.»).

In particolare, il giudice di appello aveva affermato che le tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, pur venendo applicate in diversi tribunali e, sottolineate le «differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita a Milano e quelle locali», aveva ritenuto maggiormente equo il criterio del calcolo di punto unico nazionale

(elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da alcuni Tribunali di varie zone d'Italia).

Nel motivare la propria decisione la Corte di Cassazione ha premesso:

«l'osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione.

Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema "a punto", prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.

Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità, nel senso che sarà appreso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all'80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro; che alcuni tribunali attribuiscono maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

A giudizio della Corte di Cassazione tali disparità di trattamento, incidendo sui fondamentali diritti della persona, ledono i principi di eguaglianza e la certezza del diritto, minano la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia ed alimentano le liti (ostacolando le conciliazioni).

La Corte, in particolare, ha sottolineato che la citata disparità:

«affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

È stato quindi evidenziato, dall'estensore della sentenza, come il legislatore non abbia ancora provveduto all'approvazione delle tabelle indicate nell'art. 138 del codice delle assicurazioni per le invalidità permanenti dal 10% al 100% ed ha ritenuto un proprio specifico compito – al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto – quello di:

«fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

In merito al concetto di «equità», la Corte di Cassazione ha aggiunto che si tratta di uno strumento di adattamento della legge al caso concreto avente la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa:

«così intesa, l'equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precepto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto “regola del caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”. Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriata della regola applicata.

Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale eguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del *particulare*»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, www.personaedanno.it).

A giudizio della Corte, dunque, la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve evitare che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e che sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattamento alle circostanze del caso concreto; al contempo, però, occorre evitare – ha proseguito la Corte – che il giudizio di equità sia completamente affidato all'intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni.

Tanto premesso, la Cassazione si è chiesta se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9%, si debba operare, per applicazione analogica, l'art. 139 del codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali ed ha concluso sposando la tesi per cui detta analogia non è possibile:

«per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni.

Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate)

hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico “ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca”; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell’animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un’adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso.

Ora, l’art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato...”, ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione – costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie “voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico” – è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto.

Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (*ex art. 139, comma 5*), salvo l’aumento da parte del giudice, “in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (art. 139, comma 3)»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

Solo entro tali limiti – ha proseguito la Corte – è accoglibile il principio affermato in una precedente pronuncia con la quale era stato affermato, in sostanza, che per un’intergale riparazione del danno occorre valutare non solo il pregiudizio di tipo biologico, ma anche le sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche (Cass., 17.9.2010, n. 19816, *GCM*, 2010, 9, 1237).

In realtà – osserva chi scrive – l’aumento indicato nell’art. 139 del codice delle assicurazioni non concerne affatto il danno morale, ma il solo aspetto dinamico della lesione fisica.

Nel proseguire la motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione ha rilevato di essere chiamata ad effettuare un’opzione tra i tanti criteri adottati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno biologico (e non patrimoniale in genere), criteri definiti tutti «di pari dignità concettuale».

Nel ricercare, quindi, un unico criterio su tutto il territorio nazionale, la Corte ha escluso la possibilità di procedere ad una media delle liquidazioni:

«il criterio della media aritmetica, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.

La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente essendo il numero delle precedenti decisioni alle quali ciascun ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico di magistrati, che il numero dei casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gli ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, così come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno di essi operanti.

Sarebbe, così, privo di qualsiasi senso logico fare una media, considerando paritetica l'incidenza dei valori indicati in ciascuna tabella, fra quelle elaborate da tribunali cui siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell'attribuzione di pesi ponderali diversificati.

La seconda controindicazione è insita nel rilievo che una media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei.

La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

Ecco spiegato, allora, il riferimento alle tabelle milanesi (di fatto le più diffuse sul territorio nazionale) le quali costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il valore da ritenersi «equo»:

«e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

In dette tabelle – aggiornate ai valori del 2011 – sono altresì contenuti, come abbiamo visto, i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale e la Suprema Corte ha chiarito che anche a questi occorrerà fare riferimento.

Il principio di diritto formulato è, dunque, quello per cui la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno indivi-

duati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

La scelta delle tabelle milanesi ha il pregio di consentire un'uniformità di valutazioni in tutta Italia ed una prevedibilità delle somme risarcibili evitando anche il c.d. *forum shopping* (ovvero la scelta della sede giudiziaria più «generosa» nel monetizzare il danno non patrimoniale, attività, invero, non più molto diffusa).

Si osserva, infine, che in altra pronuncia di pari data la Suprema Corte (medesima sezione, Presidente dott. Massera, relatore dott. Travaglino) ha espresso un opposto principio ed ha affermato:

«con il settimo motivo, sul danno morale subiettivo, si denuncia violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle di Milano per la determinazione del danno.

Il motivo è palesemente infondato, rientrando nella assoluta discrezione del giudice del merito applicare o meno le c.d. "tabelle" in uso (peraltro, in modo non uniforme) presso i singoli distretti di corte di appello distribuiti sul territorio nazionale»

(Cass., 07.06.2011, n. 12273, *www.personaedanno.it*).

Se non si tratta di un orientamento superato con la pronuncia (successiva) n. 12408/2011, si è in presenza di un contrasto interno alla stessa terza sezione della Suprema Corte.

Non è escluso, peraltro, che altre sezioni esprimano una diversa convinzione, ragion per cui sarebbe stato più opportuno, su di un tema così rilevante, un intervento delle Sezioni Unite.

2.1. L'appellabilità delle sentenze che seguono un diverso criterio.

Legislazione Cost. 32; c.c. 1226, 2043, 2056, 2059.

L'estensore della pronuncia della Corte di Cassazione n. 12408/2011 si è anche preoccupato – giustamente e preventivamente – di chiarire che la decisione di assumere le tabelle milanesi a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c.:

«non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d'appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, *www.personaedanno.it*).

Non sarà dunque automatico – questo è l'avvertimento della Corte di Cassazione – l'accoglimento di un ricorso per il solo fatto che non siano stati utilizzati, nanti il giudice di merito, i criteri di liquidazione di cui alle tabelle milanesi.

Affinché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta – ha concluso la Corte – non sarà sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà:

«che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti»

(Cass., 07.06.2011, n. 12408, www.personaedanno.it).

Non saranno molto numerosi – si può allora dedurre – i casi di accoglibilità dei ricorsi avverso le sentenze di secondo grado (emesse prima della presente pronuncia di Cassazione) per mancata applicazione delle tabelle milanesi.

BIBLIOGRAFIA

Negro A.

2011a *Il nuovo danno biologico*, Giuffrè.

2011b *Danno non patrimoniale: le tabelle milanesi e romane*, in *Trattato dei nuovi danni*, vol. VI, diretto da P. Cendon, Cedam.